

## REDDITI DI CAPITALE

### FATTISPECIE

In generale, si possono definire redditi di capitale i proventi derivanti dall'impiego di denaro e di altre attività finanziarie percepiti al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Sono certi nell'an ma possono essere incerti nel *quantum*. L'evento che determina la realizzazione del reddito - come la scadenza del termine per gli interessi ovvero la distribuzione degli utili - è programmato, ma può essere incerta la quantità di reddito percepito.

[L'art. 44 del TUIR](#) non prevede una definizione dei redditi di capitale, ma elenca le fattispecie che rientrano in tale categoria di redditi.

I redditi di capitale sono tassabili sulla base del principio di cassa, quindi rilevano nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Fanno eccezione a tale principio, i redditi derivanti da titoli per i quali è stata esercitata l'opzione per il cd. regime del risparmio gestito di cui all'[art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997](#), che non sono tassati secondo il principio di cassa ma in base al risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta.

Sono indeducibili dai redditi di capitale le spese che il contribuente sostiene per conseguirli.

I redditi di capitale sono sempre positivi, non è prevista la possibilità di realizzare una perdita di capitale.

Tali redditi qualora non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva da parte di un sostituto d'imposta devono essere indicati nella Dichiarazione dei Redditi - PF.

### ***Tabella 1 - Redditi di capitale***

1. interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, nonché dei certificati di massa;
2. rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. [1861](#) e [1869](#) del codice civile;
3. compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
4. utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'[art. 53 del TUIR](#);
5. utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. [2554](#) del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 53 del TUIR;
6. proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
7. proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
8. proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
9. redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
10. redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1 dell'[art. 50 del TUIR](#) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
11. redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'[art. 73, comma 2. del TUIR](#), anche se non residenti;
12. interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

## UTILI IN SOCIETA' SOGGETTI IRES PERCEPITI DA PF NON IMPRENDITORI

Gli utili da partecipazione costituiscono la remunerazione derivante “dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.

Il regime di tassazione di tali utili è contenuto nell'[art. 47 del TUIR](#).

La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ovvero assoggettando entrambe ad una **ritenuta a titolo di imposta del 26%**.

La tassazione dei dividendi relativi alle **partecipazioni qualificate** - percepiti da persone fisiche non in regime di impresa - viene pertanto ‘parificata’ al regime in precedenza previsto per le sole partecipazioni ‘non qualificate’.

Come noto, le partecipazioni **si considerano ‘qualificate’** se superano uno dei seguenti limiti, relativi alla percentuale di **diritto di voto** esercitabile nell'assemblea ordinaria od alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:

- **S.p.a. quotate in borsa od al mercato ristretto:** partecipazioni superiori al **2% dei voti**,  
oppure superiori al **5% del capitale** sociale;
- **S.p.a. non quotate ed altri soggetti IRES (esempio S.r.l.):** partecipazioni superiori al **20% dei voti** in assemblea ordinaria od al **25% del capitale** sociale o del patrimonio;
- **Società di persone:** partecipazioni superiori al **25% del capitale**.

Nei primi due casi è sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti perchè la partecipazione sia considerata qualificata.

Per gli utili conseguiti a partire dal 2018 e distribuiti a partire dal 2019 sono pertanto previste le seguenti regole:

- a) **Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%.**  
In tale ipotesi i dividendi non confluiranno nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.
- b) **Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14%**

Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF.

**c) Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% (ovvero, esenzione del 95%).**

Nella Tabella seguente riepiloghiamo il diverso trattamento imponibile nel tempo dei dividendi distribuiti da società IRES:

	<b>Esercizio 2007</b> <b>(Ires 33%)</b>	<b>Esercizi 2008-2016</b> <b>(Ires 27,5%)</b>	<b>Esercizio 2017</b> <b>(Ires 24%)</b>	<b>Esercizio 2018</b> <b>(Ires 24%)</b>
<b>Persone fisiche non imprenditori</b> <b>(partecipazioni qualificate)</b>	<b>Dividendi imponibili per il 40%</b>	<b>Dividendi imponibili per il 49,72%</b>	<b>Dividendi imponibili per il 58,14%</b>	<b>Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%</b>
<b>Persone fisiche non imprenditori</b> <b>(partecipazioni non qualificate)</b>	<b>Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 12,5%</b>	<b>Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 12,50% fino al 2011; del 20% dal 2012 al 30/6/2014; del 26% successivo</b>	<b>Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%</b>	<b>Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%</b>
<b>Imprese individuali e Società di persone</b>	<b>Dividendi imponibili per il 40%</b>	<b>Dividendi imponibili per il 49,72%</b>	<b>Dividendi imponibili per il 58,14%</b>	<b>Dividendi imponibili per il 58,14%</b>
<b>Società di capitali e soggetti</b>	<b>Dividendi imponibili per il</b>	<b>Dividendi imponibili per il</b>	<b>Dividendi imponibili per il</b>	<b>Dividendi imponibili per il</b>

La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 prevede un regime transitorio, ovvero: *“per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”*.

Tale regime transitorio comporta che relativamente alle persone fisiche non imprenditori, **fino al 31 dicembre 2022**, per i dividendi maturati sino all'esercizio 2017 compreso, si dovrà operare nel modo seguente:

- tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l'aliquota IRES era del 33%);
- tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l'aliquota IRES era del 27,50%);
- tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (periodo in cui l'aliquota IRES e del 24%).

A partire dai dividendi conseguiti dall'esercizio 2018 si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%, ai soci sia titolari di partecipazioni qualificate che non.

In definitiva, gli utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere tassati secondo il regime previgente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote progressive ordinarie Irpef ed alle addizionali regionali e comunali.

Si ricorda che, i dividendi distribuiti nel corso del periodo transitorio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022) si considerano formati:

- prioritariamente con dividendi prodotti fino al 31 dicembre 2007,
- poi con quelli formati fino al 31 dicembre 2016 e poi,
- con i dividendi conseguiti nell'esercizio 2017.

## INTERESSI E ALTRI PROVENTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI PERCEPITI DA PF NON IMPRENDITORI

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, nonché dei certificati di massa.

Ai sensi della lett. c), comma 2, dell'art. 44 del TUIR, sono simili alle obbligazioni:

- i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'[art. 29 del RDL 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510](#):
- i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Elementi essenziali dei titoli simili alle obbligazioni sono:

1. l'obbligo incondizionato di restituzione del capitale alla scadenza;
2. l'assenza di diritti di partecipazione diretta o indiretta nella gestione o nel controllo dell'impresa - o nell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi - in capo ai possessori dei titoli.

Ai proventi delle obbligazioni si rende applicabile il regime di tassazione previsto dall'[art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973](#) (che prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte) ovvero quello di cui al [D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239](#) (che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva).

Ai sensi del citato art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, i sostituti d'imposta, che hanno emesso le obbligazioni, devono operare una ritenuta con l'aliquota del 26 per cento sugli interessi e altri proventi corrisposti ai relativi possessori.

Sono, invece, soggetti al regime di imposizione sostitutiva previsto dal D.Lgs. n. 239 del 1996 gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi dai cosiddetti grandi emittenti privati (banche, S.p.A. con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati comunitari e Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* e dagli enti pubblici trasformati in società per azioni).

Continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento su talune tipologie di proventi, quali gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni ed altri titoli pubblici italiani ed equiparati e dei titoli di Stato emessi in Paesi inclusi nella *white list*.

Ai sensi dell'[art. 1 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni](#), usufruiscono della medesima aliquota di tassazione prevista per i titoli del debito pubblico italiano gli interessi delle obbligazioni di progetto (*project bond*) emesse dalle società di cui all'[art. 157 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#).

Inoltre, continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva nella misura del 5‰, sugli interessi, premi ed altri proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale disciplinati dall'[art. 8, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

La lett. b), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR contempla tra i redditi di capitale anche gli interessi e gli altri proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili.

Tra tali titoli rientrano i titoli atipici, vale a dire quelli che non presentano né i requisiti per essere considerati simili alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati simili alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi. Gli interessi e gli altri proventi dei "titoli atipici" sono assoggettati al trattamento fiscale previsto dall'[art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649](#), che nei confronti delle persone fisiche non imprenditori prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 26%.

## ALTRI REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DA PF NON IMPRENDITORI

La lettera a) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR stabilisce che sono redditi di capitale gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti.

Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale ([art. 45, comma 2, del TUIR](#)).

Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto (art. 45, comma 3, del TUIR).

I redditi di capitale di cui alla citata lettera a) sono soggetti all'applicazione della ritenuta del 26%, che nei confronti delle persone fisiche non imprenditori e a titolo d'imposta. La medesima ritenuta si applica ai proventi dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi ([art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973](#)).

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR costituiscono redditi di capitale le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile.

La successiva lettera d) prevede che rientrano nella categoria dei redditi di capitale i compensi derivanti dalla prestazione di fidejussioni o altre garanzie.

La lett. f), comma 1, dell'art. 44 del TUIR qualifica tra i redditi di capitale, ma in maniera distinta ed autonoma rispetto alla categoria degli utili da partecipazione al capitale o al patrimonio in senso proprio, gli utili accordati sulla base di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza disciplinati dal primo comma dell'articolo 2554 del codice civile.

Notevole rilievo rivestono i redditi di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del TUIR che sono costituiti dai proventi derivanti dalla gestione nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. Si tratta in sostanza dei proventi rivenienti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR).

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, è applicata ai sensi dell'[art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973](#), una ritenuta alla fonte del 26%, che nei confronti delle persone fisiche non imprenditori e a titolo d'imposta.

Sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliari è prevista l'applicazione della ritenuta nella misura del 26 per cento nei confronti degli investitori istituzionali e degli altri investitori che detengono una partecipazione al fondo pari o inferiore al 5%.

La fattispecie prevista dalla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR è costituita dai proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e valute.

In base alla lettera *g-ter*) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR sono redditi di capitale i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito.

La successiva lettera *g-quater*) contempla tra i redditi in oggetto quelli compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Inoltre, ai sensi della lett. *g-quinquies*) costituiscono redditi di capitale i rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1 dell'art. 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale.

Le rendite pensionistiche sono calcolate tenendo conto non solo del rischio demografico, ma anche del rendimento finanziario. Tale rendimento costituisce la parte della rendita finanziaria inquadrabile tra i redditi di capitale ai sensi della citata lett. *g-quinquies*) e deve essere assoggettato ad imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'art. 26 -ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.

La lettera *g-sexies*) prevede che costituiscono redditi di capitale quelli imputati al beneficiario di *trust*.

L'art. 73, comma 2, del TUIR prevede che nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali.

Il citato art. 73 dispone che i redditi siano imputati "*in ogni caso*" ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza.

Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del beneficiario. Naturalmente, l'effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, influente ai fini della determinazione del reddito.

Infine, la disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR prevede una fattispecie di chiusura comprendendo tra i redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

I redditi di capitale in oggetto erogati da un sostituto d'imposta o da un intermediario sono sottoposti ad imposizione tramite ritenuta o imposta sostitutiva.